

PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 1113

IN DATA 26-04-2010

Oggetto: Proroga delle tempistiche previste per il completamento del Piano di Risanamento acustico approvato con D.D. 3442 del 17/11/2008 per il complesso IPPC della Ditta Chiorino S.p.A., ubicato in via S. Agata, 9 - Biella.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco, in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura, oggi, addì.....

Premesso che:

- in data 15/07/2008, Ns. prot. n. 31782 la Società Chiorino S.p.A., in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale emanata da questa Amministrazione con la Determinazione Dirigenziale n. 3797 del 05/10/2005, modificata con la Determinazione Dirigenziale n. 4836 del 19/12/2005, ha presentato a questi Uffici un Piano di Risanamento Acustico per il proprio complesso IPPC ubicato in via S. Agata n. 9, nel Comune di Biella.
- Questa Amministrazione, con Determinazione Dirigenziale n. 3442 del 17/11/2008, ha provveduto ad approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 3 della L.R. 52/00, il Piano di Risanamento Acustico presentato dalla Chiorino S.p.A. per il proprio stabilimento ubicato nel Comune di Biella, in via S. Agata n. 9.
- La Chiorino S.p.a. in data 29/07/2009 con nota Ns. prot. n. 29956 del 30/07/2009 aveva provveduto a richiedere una modifica degli interventi previsti nel piano di risanamento e una contestuale proroga delle tempistiche per la conclusione dei lavori
- Questa Amministrazione, con Determinazione Dirigenziale n. 2922 del 19/10/2009, aveva approvato le modifiche prospettate e aveva concesso la proroga richiesta.

Tenuto conto:

- Che la Chiorino s.p.a. in data 29.03.2010, con nota ns. prot. n 13994 del 31/03/2010, ha provveduto a richiedere alla Provincia di Biella, al Comune di Biella ed al Dipartimento ARPA di Biella una ulteriore proroga di 5 mesi per il completamento del piano di risanamento approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2922 del 19/10/2009 in quanto intenzionata ad apportare delle modifiche impiantistiche rilevanti al proprio stabilimento, entro il mese di agosto p.v., al fine di migliorare le prestazioni ambientali delle proprie linee produttive;
- Che gli Uffici scriventi con nota Ns. protocollo n. 15837 del 14/04/2010 hanno provveduto a richiedere al Comune di Biella ed al Dipartimento ARPA di Biella un parere in merito a tale richiesta di proroga;
- del parere favorevole espresso dal Comune di Biella con nota Ns. prot. 17069 del 22/04/2010;

- del parere espresso Dipartimento ARPA di Biella con nota ns prot. 17100 del 22/04/2010, nel quale si ritiene di poter approvare la richiesta di proroga di 5 mesi avanzata dalla Chiorino s.p.a., precisando che non verranno avallate ulteriori dilazioni al completamento degli interventi di risanamento acustico dello stabilimento di via S. Agata in considerazione delle proroghe già concesse e stante l'esposto pervenuto nell'ottobre 2009 per rumori molesti ascrivibili alle attività dell'Azienda.

Ritenuto:

- di poter avallare la richiesta avanzata dalla Chiorino s.p.a. in ordine alla proroga del termine di completamento del piano di risanamento acustico aziendale in ragione delle considerevoli variazioni impiantistiche in progetto presso lo stabilimento di via S. Agata, 9 nel Comune di Biella come risulta dalle richieste formalizzate a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 59/05, con le note del 12/02/2010 (Ns. prot. n. 6851 del 15/02/2010) e del 29/03/2010 (Ns. prot. n. 13977 del 31/03/2010).

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

Vista la Legge Regionale n. 52 del 20/10/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" norma finalizzata alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e dei relativi decreti attuativi.

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 52 del 20/10/2000, che disciplina la procedura di approvazione dei Piani di Risanamento Acustico presentati dalle Imprese, che al comma terzo prevede, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, quanto segue:

"La Provincia o il Comune valutano la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente. Successivamente a tale valutazione approvano il piano di risanamento con eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di effettuazione".

Vista la D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802, nella quale sono approvate le linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera a) della LR 52/2000, rettificata con Deliberazione della Giunta Regionale del 11 luglio 2006, n. 30-3354, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 29;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/01;

Ritenuto di poter accettare le motivazioni addotte dalla ditta Chiorino al fine di ottenere la modifica del Piano di Risanamento Acustico;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa:

- 1) di concedere una proroga di 5 mesi per il completamento degli interventi previsti nel piano di risanamento acustico già autorizzato da questa Amministrazione alla Chiorino S.p.A. con Determinazione Dirigenziale n. 2922 del 19/10/2009 per il complesso IPPC ubicato in via S. Agata n. 9 nel Comune di Biella.
- 2) di stabilire che entro 60 giorni dal termine degli interventi programmati (settembre 2010) dovrà essere effettuata una campagna di misure che attesti l'effettiva bontà delle opere di risanamento, copia dei risultati ottenuti dovranno poi essere inviati alla Provincia, al Dipartimento di Biella dell'A.R.P.A. ed al Comune di Biella;
- 3) Di rendere disponibile copia del presente provvedimento al richiedente.
- 4) Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Dipartimento ARPA di Biella ed al Comune di Biella.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

.....

.....